

Bologna, 24/06/2020  
Prot. 5/2020

Oggetto: DM n.3757 del 09/04/2020 che aggiorna il DM n.6793 del 18/07/2018

## Gentile Operatore,

al fine di aggiornarvi sulla normativa, vi comunichiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n.3757 del 09/04/2020 che definisce alcuni aspetti relativi alle rotazioni colturali, al sovescio, alla pratica del maggese, all'etichettatura, all'alimentazione zootecnica ed alle deroghe sull'estensione degli allevamenti.

Di seguito l'estratto delle principali novità suddivise per tipologie di operatori:

### 1. Attività agricola vegetale

#### -art 2 punto 2:

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

#### -art 2 punto 3: In deroga a quanto sopra riportato

- a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

#### -art 2 comma 4:

In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva

Rientra il sovescio (nel momento in cui sia possibile considerarla come coltura principale) e viene introdotto il maggese ai fini delle rotazioni/avvicendamenti colturali.

## -Art 2 comma 14:

I prodotti elencati nell'allegato 2 del decreto non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio purchè impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante.

Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del Reg. (CE) 1107/2009.

## 2. Zootecnia

-Art 3 comma 3, sono inseriti i seguenti punti:

L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente.

Tale relazione, oltre allo scambio di e-mail intercorso con almeno due fornitori per l'accertamento dell'indisponibilità di animali bio con caratteristiche analoghe, deve contenere:

- consistenza animale alla data della richiesta considerando solo i capi adulti presenti in azienda (allegare copia BDN aggiornata alla data della richiesta);
- riferimento al punto della norma da derogare (es.: reg. 889/08, art. 9 lett. ....);
- numero di femmine nullipare che si intende introdurre. Solo in caso di animali appartenenti a razze minacciate di abbandono, le femmine non devono necessariamente essere nullipare;
- eventuali misure da adottare per garantire- se del caso- la segregazione delle produzioni ottenute nel periodo di conversione (gli animali introdotti in deroga sono soggetti- a far data dall'avvenuta introduzione- al periodo di conversione stabilito dalla norma)

L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

## -Art 3 punto 4: rimangono i seguenti paragrafi:

L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici.

Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa

**-Art 3 punto 9:**

il Ministero compila e aggiorna, sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art 12 paragrafo 5 comma 1 del Reg CE 889/08.

### 3. Mangimi

**-Art 3 comma 19:**

È concessa l'autorizzazione, prevista dal Reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di gestione dell'unità di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale

### 4. Etichettatura

**-Art 7 comma 3:**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF	Operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

Rimane invariato l'obbligo di inserire il codice odc e codice operatore di chi ha effettuato l'attività di produzione o preparazione più recente, inclusa l'etichettatura (art 7 comma 3). Non è più presente l'obbligo di inserire il nome o ragione sociale dell'operatore che ha effettuato l'attività di produzione o preparazione più recente, inclusa l'etichettatura.

Potete trovare la linea guida per l'etichettatura ICEA (L.0105) sul sito [www.icea.bio](http://www.icea.bio) al link <https://icea.bio/certificazioni/food/lagricoltura-biologica/certificazione-eu/preparazione-alimentare/>

Cordiali Saluti

Cristina Baia

Responsabile Schema di Certificazione